

**TRIBUNALE DI PORDENONE  
ESECUZIONE N. OMISSIS E.I.**

Il Giudice dell'esecuzione dott. Francesco TONON,  
a scioglimento della riserva espressa all'udienza odierna nell'esecuzione immobiliare n. OMISSIS E.I. in merito all'istanza di sospensione proposta con opposizione all'esecuzione; sentite le parti in camera di consiglio e letti gli atti ed i documenti prodotti; ritenuto che non sussistano i gravi motivi richiesti per la sospensione dell'esecuzione, apparendo l'opposizione *prima facie* infondata: la questione giuridica fondamentale e dirimente come individuata dalla giurisprudenza unanime sul punto, riguarda:  
a) l'onere della prova spetta al debitore;  
b) il concetto di debito contratto per le esigenze della famiglia comprende il debito derivante dall'attività professionale o d'impresa del coniuge con l'esclusione delle sole ipotesi di insorgenza per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

I beni del DEBITORE in OMISSIS furono pignorati dal creditore precedente della e.i. OMISSIS, l'Avv. OMISSIS. Dopo più di 2 anni, il predetto debitore fa opposizione, adducendo impignorabilità per un fondo patrimoniale risalente al 2010, e parlando del bene vincolato come di casa coniugale. Ora la moglie risulta vivere anagraficamente altrove (cfr. DOC. 3 di parte opposta); la figlia, che all'epoca era minorenni per pochi mesi, ora ha quasi 28 anni. In ogni caso, DEBITORE era, della SOCIETÀ (cfr. visura, DOC. 4), non solo il socio persona fisica con la quota maggiore (26% del capitale; gli altri 3 avevano dal 6,66% al 16,66%, una s.r.l. aveva il 33,33% ma era da lui partecipata per 1/3, risultando socie della medesima anche la moglie e la figlia, cfr. visura DOC. 5), ma anche il legale rappresentante, prima amministratore e poi liquidatore. I rapporti bancari tra la BANCA e la SOCIETÀ, con la garanzia del predetto, risalivano al 1997 quanto al c/c azionato (aperto precisamente il 23.4.97, DOC. 6) e al periodo 2007-2013 quanto ai mutui azionati (concessi precisamente il 9.3.07, il 7.4.09, il 24.2.10 e il 23.9.13, DOC. 6).

Queste circostanze come allegate e documentate dal creditore opposto rappresentano fatti oggettivi e non contestati, che non possono non essere valutati ai fini della decisione della presente opposizione.

Sul concetto di debito contratto per il soddisfacimento di bisogni familiari si osserva che la giurisprudenza (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 20.05.2015) ha fissato i seguenti principi:

*“come già anticipato, il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema sostiene che tale presupposto deve essere interpretato in modo particolarmente esteso, tale da includere anche le esigenze volte al pieno mantenimento dell'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse soltanto le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (ex plurimis, Cass. civ., 7.1.1984, n. 134; Cass. civ., Sez. I, 18/09/2001, n. 11683; Cass. civ., Sez. V, 07/07/2009, n. 15862; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15886). Una ulteriore spinta estensiva è stata data da una recente decisione della Corte di Cassazione secondo la quale i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4011)”. Pertanto, la giurisprudenza intende per “bisogni della famiglia” le esigenze di vita dei suoi componenti. Sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché il vincolo di inespropriabilità si configura quale strumento volto ad impedire la distrazione dei beni del fondo dalla loro destinazione e,*

*Ordinanza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Tonon, del 12 febbraio 2020*

quindi, a garantire la funzione stessa dell'istituto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari, deve sempre ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo. Pertanto, qualora si evinca una inerenza diretta con le esigenze familiari, l'esecuzione sui beni conferiti in fondo patrimoniale può avere luogo anche per il soddisfacimento di una obbligazione di origine extracontrattuale.

In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 16176 del 19.06.2018, ha confermato l'orientamento secondo cui anche i debiti lavorativi e dell'azienda rientrano tra i bisogni della famiglia per i quali è possibile agire contro il fondo patrimoniale. In altri termini, secondo la giurisprudenza, non possono ritenersi estranei ai bisogni della famiglia i debiti inerenti l'attività di lavoro dei coniugi allorché da tale attività la famiglia tragga i suoi mezzi di mantenimento. Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoro è un bisogno della famiglia perché serve per il suo mantenimento e sviluppo, sicché se esiste una relazione tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, i beni conferiti nel fondo sono aggredibili. Non si ritiene possa dubitarsi che il debito contratto dal DEBITORE sia, chiaramente, riconducibile alla attività imprenditoriale dello stesso e che detta attività, in quanto avente la finalità di produrre reddito per sé e per la moglie e, quindi per l'intero nucleo familiare (dunque al di fuori di esigenze voluttuarie o meramente speculative), sia confacente ai bisogni della famiglia e ad essi finalizzata.

Ancora la distribuzione dell'onere probatorio, con particolare riguardo alla circostanza dell'effettiva conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore, è stata risolta dalla giurisprudenza ritenendo che nel riparto del relativo onere probatorio spetti al debitore offrire la prova che il creditore conoscesse l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, dovendosi presumere fino a prova contraria (*praesumptio iuris tantum*) l'inerenza dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni e alle esigenze di carattere familiare, anche in ragione del disposto normativo ex art. 143, comma terzo, del codice civile in base al quale entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.

In virtù di tale presunzione, pertanto, il debitore deve allegare e provare l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia fornendo così la prova contraria alla presunzione di inerenza, al fine di paralizzare l'azione esecutiva promossa dal creditore sui beni conferiti in un fondo patrimoniale.

Nella fattispecie, dalla documentazione allegata dal debitore non sembra evincersi l'assolvimento di detto onere probatorio, atteso che le attività lavorative del DEBITORE e le dichiarazioni dei redditi allegate, non appaiono idonee a superare il dato oggettivo della riconducibilità dell'attività svolta al soddisfacimento dei bisogni familiari, quand'anche non esclusiva da parte di uno dei due coniugi.

Tra l'altro, come osserva il patrocinio di parte opposta, nel 2008 e nel 2011, ad esempio, fatto 100 la sommatoria dei redditi da lavoro autonomo e dei redditi da partecipazione societaria, a spanne, i primi corrispondevano al 63% e i secondi corrispondevano al 37% del reddito complessivo: quindi i redditi societari non erano affatto marginali, ed erano, viceversa, importanti e decisivi per il "pieno mantenimento e univoco sviluppo" della famiglia: pertanto anche dai dati forniti dalla parte opponente risulta che il vincolo del fondo patrimoniale non può dirsi opponibile all'intrapresa esecuzione in ragione della natura del credito e del concetto ampio elaborato dalla giurisprudenza di funzionalità ai bisogni di famiglia, nei quali lo stesso necessariamente rientra.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Ordinanza, Tribunale di Pordenone, Giudice Francesco Tonon, del 12 febbraio 2020*

Ritenuto che al rigetto dell'istanza di sospensione consegua, secondo l'orientamento ormai univoco della Corte di Cassazione (sett. n. 22033/2011 e n. 17266/2009), la condanna dell'opponente alla rifusione in favore delle controparti costituite delle spese della fase dell'opposizione esecutiva che si svolge avanti al giudice dell'esecuzione;

**RIGETTA**

l'istanza di sospensione del procedimento esecutivo;

**CONDANNA**

parte opponente alla rifusione in favore delle parti opposte delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre Iva e Cpa, per ciascuna parte;

**FISSA**

termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza (o, in caso di reclamo, dalla comunicazione dell'ordinanza che pronunci sul reclamo) per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Si comunichi.

PORDENONE, 12/02/2020.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE  
dott. Francesco TONON

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*